

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED ATA -
A.S. 2005/06**

L'anno 2005, il giorno 23 del mese di giugno, a Genova, presso la sede dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in sede di negoziazione decentrata

TRA

la delegazione di parte pubblica composta dalla dott.ssa Rosaria Pagano, per conto della Direzione Regionale,

e la delegazione di parte sindacale composta da:

SNALS Liguria
CISL Scuola Liguria
CGIL Scuola Liguria
UIL Scuola Liguria

é stato raggiunto il seguente accordo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA delle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria per l'a.s. 2005/2006.

Visto il CCDN sottoscritto in data 13 giugno 2005 concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. (*di seguito indicato come CCDN*),

SI CONCORDA

Il seguente Contratto Collettivo Decentrato Regionale (CCDR) concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, che integra ed esplicita il CCDN del 13/6/2005 al quale si rimanda per quanto non previsto dal presente contratto.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente CCDR si applica al personale docente, educativo e ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ai docenti di cui agli artt. 43 e 44 della legge 270/82 per le tipologie di cui agli artt. 2, 10, e 11 del CCDN 13.6.2005.

ART. 2 MATERIE E FINALITA'

Il presente CCDR stabilisce i criteri e definisce le modalità di utilizzazione e di assegnazione provvisoria del personale docente, educativo ed ATA in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della regione Liguria. L'obiettivo del contratto é l'utilizzo qualificato di tutto il personale.

ART. 3 ADEMPIMENTI DEL DIRETTORE REGIONALE

I dirigenti scolastici comunicheranno **entro il 10 luglio 2005** ai C.S.A. di riferimento tutte le variazioni intervenute rispetto all'organico di diritto, oltre a tutti gli elementi di conoscenza utili al fine di determinare il quadro delle disponibilità, compresi i posti di sostegno, così come indicato dalla C.M. prot. n. 1383/Dip/U04 del 25 giugno 2004 per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola secondaria di 1° grado e ai due articoli seguenti.

L'attribuzione, da parte dei Dirigenti Scolastici, delle ore eccedenti al personale docente titolare della Scuola non può avvenire prima del completamento delle operazioni di competenza dei C.S.A.

La Direzione generale determinerà l'organico di sostegno, compresi i posti in deroga ai sensi delle disposizioni vigenti, **entro il 10 luglio 2005**.

ART. 4 DEFINIZIONE DEL QUADRO COMPLESSIVO DELLE DISPONIBILITA'

Il Direttore Generale Regionale predisporrà il quadro complessivo delle disponibilità articolato per provincia, così come previsto dall'art. 3 del CCDN, che comprenderà:

PERSONALE EDUCATIVO E DOCENTE

- 1) posti/cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per l'intero anno riferiti a:
- a) disponibilità residue dopo i movimenti, i passaggi di ruolo e le assegnazioni definitive di sede;
 - b) disponibilità derivanti dall'adeguamento degli organici di diritto alla situazione di fatto;
 - c) trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compresi quelli dei docenti utilizzati presso le Università;
 - d) disponibilità relative alle deroghe per le attività di sostegno;
 - e) disponibilità sopraggiunte per qualsiasi altro motivo (distacchi, comandi, utilizzi in altri compiti, esoneri o semiesoneri attribuiti ai docenti a qualsiasi titolo, incarichi di presidenza, personale titolare a tempo parziale;
 - f) disponibilità relative alla prosecuzione di sperimentazioni autorizzate dal M.I.U.R.;
 - g) disponibilità relative alla prosecuzione o attuazione di progetti;
 - h) disponibilità derivanti da progetti deliberati dai Centri Territoriali Permanenti;
 - i) disponibilità derivanti da progetti di orientamento scolastico, progettazione educativa e valutazione dei processi formativi, con particolare riguardo all'attività di coordinamento e progettazione organizzativa e didattica;
 - l) disponibilità derivanti da altre attività progettuali delle scuole per le quali sia richiesto un incremento di organico;
- I progetti di cui ai punti g), h), i), l), sono realizzabili solo in caso di personale in esubero.

2) posti, cattedre, cattedre orario, spezzoni vacanti per un periodo inferiore all'anno.

PERSONALE ATA

Per il personale A.T.A. si applicano integralmente i criteri individuati nel CCDN del 13/6/2005, fatte salve le precisazioni seguenti:

- a) rispetto ai profili professionali di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e di Responsabile Amministrativo, la soprannumerarietà è considerata a livello provinciale relativa al profilo stesso, a prescindere dalle situazioni di esubero individuale;
- b) a richiesta dell'interessato, il DSGA soprannumerario, acquisito il parere favorevole del DSGA titolare e del Dirigente, può essere utilizzato presso un'Istituzione scolastica per la realizzazione di uno specifico progetto presentato dall'Istituzione medesima, finalizzato all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi contabili-amministrativi. Tale progetto sarà realizzato previo parere favorevole del C.S.A..

ART. 5 PERSONALE EDUCATIVO

Il personale educativo in esubero può essere utilizzato, a domanda, anche al di fuori dei convitti, su progetti presentati da altre Scuole; l'utilizzo nell'ambito dell'Istituto di titolarità è consentito in misura non superiore al 25% del personale in soprannumero.

In subordine, il personale in esubero sarà utilizzato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del CCDN.

Rispetto al personale educativo la soprannumerarietà è considerata relativamente al profilo stesso, a prescindere dalle situazioni di esubero individuale.

ART 6. DISPONIBILITA' DI PARTICOLARI TIPOLOGIE DI POSTI: ADEMPIMENTI

I posti e/o cattedre interi e/o spezzoni derivanti dagli esoneri o semiesoneri attribuiti ai docenti a qualsiasi titolo, conseguenti a provvedimenti di individuazione già assunti, devono essere comunicati al C.S.A. **entro il 10 luglio 2005.**

Resta ferma la facoltà del dirigente scolastico di assumere le decisioni relative anche in momento successivo, trattandosi di un sua esclusiva competenza.

ART. 7 SCADENZE, CRITERI E PROCEDURE PER LE OPERAZIONI DI UTILIZZAZIONE E LA DEFINIZIONE DELLE DISPONIBILITA'

1. Entro il 16 luglio 2005 verrà pubblicato all'albo di ogni CSA della regione Liguria il quadro complessivo delle disponibilità, distinto per ogni ordine di scuola, tipologia, classe di concorso o profilo professionale, che sarà costantemente aggiornato e reso pubblico con le disponibilità sopraggiunte.

I provvedimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento ad eventuali disponibilità sopravvenute, si fa eccezione solo per le operazioni di rientro nella scuola di precedente titolarità dei soprannumerari sull'organico di fatto e dei trasferiti d'ufficio nel quinquennio.

Eventuali disponibilità sopravvenute saranno utilizzate per le operazioni ancora da disporsi.

Unitamente al quadro delle disponibilità iniziali, sarà reso noto il calendario delle operazioni disciplinate dal presente contratto. Sia il quadro delle disponibilità che il calendario delle operazioni saranno comunicati alle organizzazioni sindacali provinciali in base a quanto stabilito dall'accordo regionale sui diritti sindacali del 6 marzo 2001.

2. Fatte salve le operazioni di assegnazione provvisoria, che possono essere disposte solo su posti, cattedre e posti orario disponibili per l'intero anno scolastico, le altre operazioni possono essere disposte, in relazione alle preferenze degli interessati, per qualunque tipo di posto accertato disponibile, purché il numero del personale da utilizzare sia superiore o uguale al numero dei posti disponibili.

3. Qualora invece il numero del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare o sistemare risulti inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione e sistemazione dovranno essere effettuate in modo che la disponibilità residua dopo le operazioni effettuate si riferisca a posti con minore consistenza oraria e minore durata della disponibilità.

ART. 8 ULTERIORI CRITERI E MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE

1 - Le utilizzazioni saranno predisposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni del presente C.C.D.R. per le seguenti tipologie:

- a) sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado, di scuola speciale per tutti i docenti in possesso del relativo titolo di specializzazione,
- b) per l'insegnamento nei corsi sperimentali di istruzione elementare presso gli istituti penali minorili per i docenti in possesso o non in possesso del titolo di specializzazione .

2 - E' assicurata la precedenza assoluta nell'utilizzo a domanda, al personale docente e ATA che ha già prestato servizio, almeno per un anno nell'ultimo quinquennio, presso i CTP, i corsi serali e le scuole ospedaliere.

Le utilizzazioni, disposte anche a domanda, sui posti di cui al punto 1 del presente articolo non interrompono la continuità di servizio.

3 – **Limitatamente all'area metropolitana del Comune di Genova**, sono previste assegnazioni provvisorie per il personale che dichiara e comprova, con certificazione sanitaria, proprie gravi esigenze di salute, nonché per il personale beneficiario degli art 21 e 33 della legge 104 e per le lavoratrici madri con prole di età inferiore ad un anno o, in alternativa, per i lavoratori padri.

Solo per tali motivi l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per altro distretto del Comune di Genova, diverso da quello di titolarità.

ART. 9 SCAMBIO DI POSTO TRA CONIUGI

1. A conclusione di tutte le operazioni di cui al presente contratto potranno essere esaminate eventuali richieste di scambio di posto tra coniugi, ambedue docenti di scuola materna o di scuola elementare.

2. Lo scambio è effettuabile a condizione che gli interessati risultino entrambi assegnati a posti della stessa tipologia e può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune.

3. Parimenti può procedersi in relazione ad analoghe richieste formulate da coniugi docenti di scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado, ovvero di personale ATA, a condizione che entrambi siano assegnati a cattedre o posti della medesima classe di concorso o profilo professionale.

4. Lo scambio di posto ha efficacia limitata all'anno per il quale viene disposto ed è interruttivo della continuità del servizio nella stessa sede.

5. Le eventuali domande dovranno pervenire al Direttore generale regionale almeno 5 giorni prima della data di inizio dell'anno scolastico.

6. Lo scambio di posto tra coniugi titolari in province diverse deve essere disposto entro il ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni fissato per entrambe le province interessate al movimento.

ART. 10 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria dovrà essere presentata entro e non oltre i seguenti termini, , così come stabilito dall'art. 1, comma 7 del CCDN :

2 luglio 2005 per tutto il personale docente ed educativo,

9 luglio 2005 per il personale A.T.A-

La domanda di utilizzazione va indirizzata al C.S.A di titolarità per il tramite del dirigente scolastico dell'istituto di servizio; la domanda di assegnazione provvisoria e di utilizzazione in altra provincia deve essere presentata direttamente al C.S.A. della provincia richiesta e, per conoscenza, al C.S.A. della provincia di titolarità

Per casi specifici non contemplati nella modulistica ministeriale, saranno ammesse eventuali integrazioni annotate dagli interessati.

ART. 11 INFORMATIVA ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Prima dell'inizio delle operazioni di utilizzazione, copia delle disponibilità viene trasmessa alle OO.SS. regionali; le stesse disponibilità vengono consegnate alle OO.SS. provinciali (durante un apposito incontro). Eventuali, successive modificazioni ed integrazioni relative alle diverse tipologie di posti saranno comunicate alle OO.SS. e affisse all'albo dei CSA.

ART.12 GRADUATORIE DEI RICHIEDENTI

Per ogni operazione prevista dal presente contratto sarà compilata distinta graduatoria che sarà affissa all'albo del CSA almeno 48 ore prima dell'inizio delle operazioni e comunicata tempestivamente a tutte le scuole a mezzo "Intranet" e attraverso gli organi di informazione.

ART. 13 RECLAMI E RICORSI

Entro due giorni dalla pubblicazione delle graduatorie sono ammessi reclami solo per errori materiali. L'amministrazione in via di autotutela può intervenire, su segnalazione dell'interessato, anche in data successiva alla scadenza del termine di presentazione dei reclami. Entro i termini di legge sono ammessi ricorsi al giudice ordinario.

ART. 14 CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEL PERSONALE ATA A TEMPO INDETERMINATO SUI POSTI DI D.S.G.A.

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 bis del CCNI, e dal C.D.R. per la regolamentazione della sostituzione del D.S.G.A., siglato in data 20 luglio 2004, le parti concordano di definire **entro il 20 luglio 2005** i criteri, le modalità e i termini per procedere alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico, nei casi eccezionali in cui non sia stato possibile provvedere alla sostituzione del D.S.G.A., secondo quanto indicato dagli artt. 47 e 55 del CCNL.

ART. 15 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Il personale in caso di controversia individuale di lavoro può proporre ricorso al giudice ordinario e del lavoro, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la segreteria dell'ufficio per il contenzioso istituito dal Direttore Regionale o in alternativa dell'arbitrato previsti dal CCNL del 18 ottobre 2001

ART. 16 CONTROVERSIE INTERPRETATIVE

1. Nel caso in cui insorgano controversie sull' interpretazione delle norme del presente contratto, le parti contraenti, entro cinque giorni dalla richiesta di una di esse - si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa. Il tentativo di conciliazione deve concludersi entro cinque giorni dal primo incontro.
2. Le parti non intraprenderanno alcuna iniziativa prima che si sia conclusa la procedura prevista dal presente articolo.

ART.17 NORME DI RINVIO

Per ciò che non risulta regolato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni riportate nel CCDN citato nelle premesse.

ART. 18 IMPEGNI DI SPESA.

A norma dell' art. 47, comma 3 del D.lgs n. 165/2001 si dichiara che il presente accordo non comporta, neanche a carico degli Esercizi Finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie assegnate alla direzione regionale, in quanto non prevede alcuna assunzione in ruolo di personale docente o ATA.

ART. 19 VALIDITA' DELL' ACCORDO.

Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, ed ha validità per l'anno scolastico 2005/06.

Letto, firmato, sottoscritto

per la delegazione di parte pubblica:
UFFICIO SCOLASTICO IL DIRIGENTE
REGIONALE PER LA Rosaria Pagano
LIGURIA

per la delegazione di parte sindacale:

CGIL-SCUOLA il segretario regionale

CISL-SCUOLA il segretario regionale

UIL-SCUOLA il segretario regionale

SNALS-CONFISAL il segretario regionale
